



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 403 DEL 10/06/2015

GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA B.N.L. SPA AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 714/2014 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AGLI AVV.TI GIOVANNI CEDRINI E LUCA ZAMAGNI DEL FORO DI RIMINI IN ESECUZIONE DELLA DGC N. 66 DEL 18/05/2015

### **CENTRO DI RESPONSABILITA'**

SERVIZI DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO

### **SERVIZIO**

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

### **DIRIGENTE RESPONSABILE**

Mara Minardi

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

PREMESSO che:

- la Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 734/2014 depositata in data 11/03/2014:
  - ha dichiarato la nullità ed ha annullato e dichiarato inefficaci i contratti di Interest Rate Swap conclusi fra il Comune di Cattolica e la Banca Nazionale del Lavoro Spa in data 15/05/2003, 1/12/2003, 22/10/2004 e ha disposto la restituzione delle somme di tempo in tempo corrisposte da Banca Nazionale del Lavoro al Comune di Cattolica sino al 30/01/2010 per complessivi euro 555.713,76 e delle somma di tempo in tempo corrisposte dal Comune di Cattolica alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a per complessivi Euro 1.031.393,17 oltre ad eventuali reciproci pagamento successivi intercorsi fra le parti per gli stessi titoli, con gli interessi legali dal giorno della domanda;
  - ha condannato la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a alla rifusione in favore del Comune di Cattolica delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- la B.N.L. Spa conveniva in giudizio il Comune di Cattolica, con atto notificato in data 04/05/2015 (prot. 14259), avanti alla suprema Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna 734 depositata in data 11/04/2015;

CONSIDERATO che:

- è necessario costituirsi in giudizio avverso il ricorso presentato da BNL S.p.a, avvalendosi di uno studio legale che abbia già maturato esperienza in materia di strumenti derivati data la specificità del contenzioso e delle gravi ripercussioni economiche che deriverebbero all'Ente da un'eventuale soccombenza
- la convenzione per la gestione dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica con la Provincia di Rimini e il Comune di Saludecio, si è conclusa il 30/04/2015 a seguito comunicazione di cui alla nota prot 7164 del 05/03/2015, con la quale la Provincia di Rimini ha comunicato l'intenzione di recedere dagli accordi presi con l'Amministrazione comunale di Cattolica;
- non è possibile, per tali motivi, continuare il rapporto con l'Avv. Andrea Berti (Avvocatura civica) che ha curato i primi due gradi di giudizio ottenendo, in appello, un esito favorevole per il Comune;
- lo Studio legale associato Cedrini & Zamagni di Rimini è specializzato in consulenza e assistenza legale in materia di intermediazione di valori mobiliari ed operazioni finanziarie e gli Avv.ti Giovanni Cedrini e Luca Zamagni hanno già maturato una specifica esperienza nel contenzioso in materia di derivati, in

particolare tra Enti locali e BNL

- la Giunta comunale con propria delibera n. 66 del 18/05/2015 ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio avanti alla Corte di Cassazione ed ha autorizzato altresì il conferimento dell'incarico di patrocinio legale agli Avv.ti Giovanni Cedrini e Luca Zamagni;

RILEVATO che:

- il conferimento degli incarichi di patrocinio legale risulta incompatibile con la procedura selettiva ad evidenza pubblica di cui agli articoli 62, 65 e 225 del Codice degli appalti a causa della non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 2730/12);
- l'art. 46 c. 5 del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi esclude l'applicabilità dello stesso agli incarichi di patrocinio legale;

RILEVATO inoltre che gli avvocati Giovanni Cedrini e Luca Zamagni con Studio Legale in Rimini Via degli Ortaggi, 2 si sono dichiarati disponibili ad assumere la difesa del Comune e ad accettare l'applicazione nel calcolo del compenso professionale con i parametri di cui al preventivo di spesa prot. n.16623 del 18/05/2015, depositato agli atti della presente;

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014;

PRESO atto che i citati legali non hanno rapporti di dipendenza giuridico economica con Istituti di credito, e che gli stessi non si trovano in condizione di conflitto di interessi rispetto all'Ente ed alle società che hanno stipulato contratti derivati con l'Ente ;

VISTI i curricula vitae dei citati legali;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere i legittimi interessi dell'Amministrazione comunale resistere nel sopracitato giudizio, per i motivi sopra esposti, conferendo incarico di patrocinio legale in forma congiunta e disgiunta all'Avv. Giovanni Cedrini e all'Avv. Luca Zamagni, entrambi iscritti allo speciale Albo dei Cassazionisti;

DATO ATTO inoltre che gli incarichi di patrocinio legale si configurano come contratti di prestazione d'opera intellettuale e quindi non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art.192;

VISTO gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## D E T E R M I N A

- 1) di conferire, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale sia congiuntamente che disgiuntamente, nel procedimento giudiziario predetto, all'Avv. Giovanni Cedrini e all'Avv. Luca Zamagni dello Studio Legale Associato Cedrini & Zamagni con sede in Rimini Via degli Ortaggi 2, P.I. 03776120408, con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- 2) di dare atto che le condizioni economiche a cui si conferisce l'incarico sono le seguenti:
  - compenso lordo 9.000,00, oltre a spese generali 15%, Cpa ed Iva per un totale di € 13.132,08;
  - competenze professionali dell'avvocato domiciliatario incluse;
  - versamento di € 3.000,00 oltre a Cpa ed Iva a titolo di spese al conferimento dell'incarico;
  - sono escluse eventuali anticipazioni giudiziali;
  - il preventivo è soggetto alla variazione di cui all'art. 4 comma 6 D.M. 55/2014 (in caso di conciliazione giudiziale o transazione);
  - in caso di rifusione delle spese legali a carico della controparte, l'ammontare liquidato dalla Corte verrà posto in detrazione se inferiore a quello sopra indicato, mentre se superiore verrà integralmente riconosciuto ai legali;
- 3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;
- 4)- di imputare la spesa complessiva di € 13.132,08 sul capitolo 270002 del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario – Cod Siope 1331;
- 5) - di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale ai sensi dell'art. 192 del Tuel dando atto che una copia del presente atto venga trasmesso ai legali incaricati che la sottoscriveranno per accettazione;
- 6) - di individuare nel sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 10/06/2015

Firmato

*MINARDI MARA / ArubaPEC S.p.A.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)